



COMUNE DI MASSA

Settore Attività Produttive - Servizio Agricoltura

Ordinanza n. 91

del 29 settembre 2009

IL SINDACO

Vista la Legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'Apicoltura);

Dato atto che tale Legge all'art. 1 recita quanto segue: La presente Legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche"

Vista la Legge della Regione Toscana 27 aprile 2009, n. 21;

Dato atto che nel preambolo tale Legge Regionale recita quanto segue: Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali viene assicurata importanza fondamentale all'attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;

Dato atto altresì che tale legge regionale, all'art. 11, stabilisce che: Le province e le comunità montane possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici criteri emanati con atto della Giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta;

Dato atto che nella nostra città la FAI (Federazione Apicoltori Italiani) in collaborazione con il Comune di Massa ha già organizzato due Convegni Nazionali (9 febbraio 2008 e 21 febbraio 2009) sull'Ape ligustica e sulla necessità di una sua protezione;

Dato atto che a causa della grave moria che ha interessato il mondo delle api, il ministero della salute ha sospeso, in via cautelativa, l'utilizzo di neonicotinoidi per la concia del mais;

Vista la lettera inviata al Sindaco del Comune di Massa dalla FAI in data 13 marzo 2009, nella quale si conferma che il grave fenomeno della moria delle api è comunque intimamente collegato con le buone pratiche tese alla selezione e alla salvaguardia dell'ape di razza italiana;

Dato atto che tale lettera così prosegue: Su tale delicato versante abbiamo registrato che nel Vostro comprensorio apistico le mortalità e gli spopolamenti di api e i problemi sanitari che si accompagnano a questa emergenza non si verificano affatto. E' vero altresì che in questo particolare "habitat" opera un gruppo di validissimi Apicoltori che da anni cura l'allevamento apistico e conserva in purezza l'ecotipo di ape "Ligustica - Alpi Apuane". Condizioni, queste, di elevato valore apistico e naturalistico che vanno assolutamente preservate. Sarebbe pertanto auspicabile che il Comune di Massa adottasse un proprio atto amministrativo teso a creare una "zona di rispetto" su tutto il territorio della Valle del frigidò. Ciò ad evitare importazioni di api geneticamente non pure,

pericolosi fenomeni di ibridazione, diffusione di malattie tradizionali ed esotiche, che ad oggi sono estranee al Vostro ambiente naturale e ai locali allevamenti apistici;

Vista la richiesta presentata in data 27 aprile 2009 dalla associazione A.R.L.E.A.A sempre riferita alla individuazione da parte del Comune di Massa di una “zona di rispetto” per l’allevamento in purezza delle Api regine “Ape ligustica ecotipo Alpi Apuane” nella Valle del Frigido;

Vista la certificazione rilasciata alla citata associazione ARLEEA in data 3 giugno 2009 dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) di Bologna (Rapporto di Prova n. 877/09) dalla quale si evince che i campioni analizzati “risultano conformi alle caratteristiche morfometriche descritte per Apis mellifera ligustica”;

Ritenuto necessario quindi, in accordo con il servizio veterinario ASL, in attesa che vengano indicati dalla Regione Toscana i criteri relativi alle caratteristiche delle “zone di rispetto” e quindi che tali zone possano poi essere individuate dalla Provincia di Massa Carrara, salvaguardare per il momento almeno la zona della Valle del Frigido ove sia quindi possibile allevare in purezza l’Apis Ligustica Spinola ecotipo Alpi Apuane;

Richiamato l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000 e preso atto che, dato il ruolo delle api in natura e i legami tra l’attività delle api e la salute e la vita stessa dell’uomo, esiste una emergenza sanitaria con riflessi ambientali, sull’ecosistema e la biodiversità;

Ritenuto urgente quindi intervenire al fine di evitare che il serio operare dei soci della citata associazione ARLEEA venga vanificato dalla eventuale immissione nel territorio montano, da parte di altri apicoltori, di api diverse dalla apis mellifera ligustica, fatto che provocherebbe danni non più rimediabili e che impedirebbe peraltro alla provincia di Massa Carrara di individuare tale zona come degna di essere indicata come “zona di rispetto” ai sensi della Legge della regione Toscana n. 21/2009;

ORDINA

- 1) che nel territorio della Valle del Frigido, a partire dal paese di Santa Lucia e sino al confine montano, non possano essere importate ed allevate api diverse dall’Apis mellifera ligustica Spinola ecotipo Alpi Apuane;
- 2) che anche l’attività di nomadismo sia possibile, dietro certificazione della ASL di provenienza in merito alla sanità delle api, solo nel rispetto di quanto al punto precedente, della biometria riconosciuta dal CRA e comunque solo nel caso il “carico” di presenza di api nel citato territorio lo consenta;

DISPONE

- Che la trasgressione alla presente ordinanza sarà punita applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00;
- Che le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza della presente ordinanza sono esercitate dalla Polizia Municipale e dal Servizio veterinario ASL;
- Di rendere nota la presente ordinanza tramite avvisi pubblici nonché comunicazione agli Enti interessati, alle Associazioni agricole e di Apicoltori anche di livello nazionale al fine della sua migliore diffusione. Copia del presente atto verrà inviata alla azienda ASL di Massa Carrara.

IL SINDACO
Ing. Roberto Pucci